TESTATA: La Provincia - CO
DATA: 25.02.2017

Capitali dall'estero: «Un bis definitivo»

Voluntary disclosure. Nella seconda edizione bisogna sanare le violazioni entro il 30 settembre 2017
L'ad di Eos Servizi Fiduciari Andrea Ferraretti: «Ci aspettiamo che stavolta la procedura sia assoluta»

COMO
MARIA G. DELLA VECCHIA

«Ciò che ci aspettiamo è che questa volta la voluntary disclosure sia davvero definitiva, totale e assoluta», afferma Andrea Ferraretti, ad di Eos Servizi Fiduciari (Gruppo Bsi), che sottolinea come avrebbe dovuto essere tale anche la prima versione della procedura per l'emersione dei capitali depositati all'estero e nascosti al fisco, oltre che per la regolarizzazione del contante in nero.

La seconda edizione della "voluntary" dà tuttavia un'ultima via d'uscita, aperta anche a chi l'anno scorso ha partecipato alla prima versione e ritiene di dover fare ulteriori passi per rimettersi in linea col fisco.

Ciò anche in vista dell'entrata a regime di quello scambio automatico di informazioni che investe un centinaio di nazioni e che dal 2018 riguarderà anche la Svizzera e Montecarlo.

Il meccanismo

Il meccanismo è noto e già riferito su queste pagine, sulla base del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016: chi vuole aderire potrà sanare le violazioni commesse fino al settembre 2016 e pagare quanto dovuto entro il 30 settembre 2017 aderendo alla "V.D.2" con la presentazione di una prima istanza entro luglio con consegna della relazione e della documentazione completa entro fine settembre, purchè in assenza di avvisi di accertamento e ispezioni fiscali sopraggiunti nel frattempo.

Ciò con una semplificazione sostanziale che riguarda l'autoliquidazione, che permette di pagare subito senza aspettare la denuncia redditi del 2018, dopo la quale si porteranno eventualmente a compensazione i pagamenti risultati inferiori al dovuto. In proposito le penalità oscilleranno dal 3 al 10%, a seconda dell'entità di quanto versato in meno.

La seconda novità riguarda l'emersione dei contanti, che nella tassazione saranno sottoposti all'aliquota Irpef del contribuente.

Sul contante gli esperti di Bsi ricordano che il successo dipende da un cambio di mentalità e che per un'educazione culturale in proposito la strada è ancora lunga, ma necessaria. Ferraretti ricorda che ad esempio quei micro imprenditori che non dichiarano anche piccole somme potrebbero mettersi in regola col fisco aderendo alle condizioni vantaggiose previste dal regime dei minimi.

Cosa occorre

Per chi invece ha cifre che rendano conveniente aderire alla V.D.2 tutto il contante va giustificato, spiegato, tassato adeguatamente dando piena trasparenza su come si è formato. Per un pieno successo, afferma Ferraretti, servirebbe un incentivo o una forfettizzazione, che in un primo momento era stata ipotizzata e poi sostituita con l'aliquota Irpef.

Su quanto la voluntary disclosure, nella versione "1" e "2", sia reale regolarizzazione e quanto invece sia maxi-sanatoria Ferraretti afferma che «non è sanatoria, in quanto abbiamo avuto un approccio ragionevole da parte del fisco. Per il resto - aggiunge - si può discutere sul fatto che le sanzioni siano più o meno elevate, e in proposito è un dato di fatto che in Italia non lo siano se messe a confronto con quelle di altri Paesi, fra cui Germania e Brasile ma non solo. Non abbiamo mai sentito un cliente o un professionista lamentarsi per i costi dell'emersione».

■ Introdotta la semplificazione per quel che riguarda l'autoliquidazione

■ Altra novità sull'emersione dei contanti sottoposti all'aliquota Irpef

L'Agenzia delle Entrate: si potranno sanare le violazioni commesse fino al settembre 2016

TESTATA: La Provincia - CO
DATA: 25.02.2017

Tra successo e rischi I maggiori problemi saranno sui contanti

Il successo della nuova voluntary disclosure dipenderà anche dalla sensibilizzazione di una campagna informativa che dovrà essere ancora più pressante della prima edizione.

Ne sono convinti in Bsi, dove ci ricordano che c'è un altro elemento dirimente, che riguarda la sensibilizzazione verso gli intermediari finanziari. Non tanto verso quelli svizzeri, di Montecarlo o comunque europei, dove le banche mosse dalle nuove regole da tempo spingono i clienti a regolarizzare le loro posizioni, quanto sugli intermediari di alcuni Paesi del Far East che, come la Cina, consentono maggiori schermature.

«Del resto - dice l'ad di Eos Servizi fiduciari(Gruppo Bsi), Andrea Ferraretti - fermo restando che chi rischia di più è il cliente, anche la banca non italiana corre un rischio di autoriciclaggio». Su quanto sia alto per i professionisti il rischio di scivolare in aspetti penalistici a causa di errori di procedura, sembra che ciò sia molto remoto. L'errore di procedura, di calcolo o di valutazione non si pone come elemento centrale della pratica di emersione, mentre i rischi per i professionisti e gli operatori si legano più alla delicata questione del contante, che si presta all'autoriciclaggio.

La prima versione del nuovo decreto sull'emersione, non accolta dalla legge di Stabilità 2016, prevedeva di sanare la situazione applicando una flat tax, un forfait, del 35%, vista come pietra tombale che permetteva di far emergere il contante senza spiegare come fosse stato realizzato. Nonostante la normativa non derogasse dalla punibilità per antiriciclaggio le polemiche portarono a correggere il tiro e ad abolire il forfait, sottoponendo la tassazione ad aliquota Irpef con obbligo di far chiarezza sull'origine del nero. Si farà con autocertificazione.

M. Del.